

CONVENZIONE SANITARIA VETERINARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, denominati qui di seguito le Parti, desiderosi di promuovere la cooperazione tra i servizi veterinari ufficiali dei rispettivi Paesi nel campo della sanità pubblica veterinaria, di preservare i rispettivi territori da possibili malattie infettive e diffusive degli animali e da zoonosi e facilitare gli scambi commerciali di animali vivi, di prodotti animali e d'origine animale, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le parti promuoveranno:
 - a) la collaborazione tra i competenti servizi ed istituti veterinari italiani e moldovi;
 - b) lo scambio di funzionari e specialisti veterinari al fine di un reciproco aggiornamento sulle conquiste scientifiche e tecniche nel campo della medicina veterinaria;
 - c) l'accoglienza a veterinari e tecnici per stages di aggiornamento e perfezionamento;
 - d) lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei metodi di produzione, preparazione o trasformazione dei prodotti di origine animale;
 - e) la partecipazione di specialisti a simposi e seminari organizzati da una delle Parti;
 - f) lo scambio di informazioni sui metodi di lotta contro le malattie animali e ciò che interessa la sanità pubblica veterinaria;
 - g) lo scambio di ceppi batterici e virali necessari alla produzione di prodotti biologici (antigeni, sieri, vaccini, ecc).
2. Le modalità di applicazione degli impegni di cui al comma 1 sono definite dalla Commissione mista di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 2

1. Le Parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni relative a:
 - comparsa di focolai di malattie della lista A dell'O.I.E. nel più breve tempo possibile e di ogni altra malattia che possa costituire pericolo per la sanità animale e la salute pubblica nonché delle relative misure adottate;
 - ogni significativo cambiamento relativo alla presenza delle malattie della lista A dell'O.I.E.

ARTICOLO 3

1. Le Parti definiranno, nell'ambito della Commissione mista di cui all'articolo 6, nell'intento di salvaguardare e proteggere la salute umana ed animale le disposizioni che regolano le importazioni, le esportazioni ed il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale nei rispettivi territori, fermi restando gli impegni derivanti dalla Loro appartenenza ad Istituzioni ed Organismi Internazionali.

ARTICOLO 4

1. Le Parti sospenderanno, dalle zone in cui si è verificato un focolaio di malattia della lista A dell'O.I.E. o di altra malattia che possa rappresentare pericolo per l'uomo o per il patrimonio zootecnico, l'invio di animali e prodotti di origine animale.
2. I principi e le modalità per l'applicazione delle misure di protezione e di ripresa degli scambi vengono definiti nell'ambito della Commissione mista di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 5

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, in caso di un rischio serio ed immediato per la salute pubblica o per la sanità animale, una delle Parti, previa comunicazione, può adottare misure di salvaguardia a tutela della sanità pubblica o animale.
2. Le Parti si impegnano a riesaminare al più presto le misure di cui al comma 1 mediante consultazione reciproca e con apposito incontro e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.

ARTICOLO 6

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione viene istituita una Commissione veterinaria mista italo-moldava costituita dai Direttori Generali e funzionari dei competenti servizi veterinari e degli Istituti di ricerca e diagnosi.

La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno alternativamente a Roma e Chisinau e può costituire gruppi di esperti con specifici compiti.

ARTICOLO 7

1. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. La Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni, essa si rinnova tacitamente per un periodo corrispondente, salva la possibilità di denuncia da notificarsi alla controparte nei sei mesi precedenti la scadenza.


ARTICOLO 8

1. La presente Convenzione può essere modificata consensualmente per Scambio di Note per via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore della presente Convenzione.


IN FEDE di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a *Roma* il *19 settembre* 1997, in due esemplari originali, in italiano e moldavo, i due testi facendo ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDAVIA



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5423):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 19 novembre 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 gennaio 1999, con pareri delle commissioni I, V, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 30 giugno 1999.

Esaminato in aula il 12 luglio 1999 e approvato il 14 luglio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4158):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 luglio 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 settembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 28 settembre 1999 (atto n. 4158/A - relatore sen. VERTONE GRIMALDI).

Esaminato in aula ed approvato il 29 settembre 1999.

99G0447